

## ART. 1 - DEFINIZIONI

"ARERA": Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ([www.arera.it](http://www.arera.it)).  
 "POLISENERGIA" ovvero "POLIS" o "PE": è PolisEnergia S.r.l. sede legale in Salerno 84131 alla Via R. Wenner, 57 e sede commerciale in Milano 20122 alla Via Albrerigo Albricci, 8 P. IVA e CF 05050950657.  
 "Cliente Finale" o "Cliente": è il Cliente che acquista EE/GAS per uso proprio.  
 "Codice di Rete": codice contenente regole e modalità per la gestione dell'accesso ed il funzionamento della rete di trasporto approvato dall'ARERA.  
 "Codice di Rete di Distribuzione": codice contenente regole e modalità per la gestione dell'accesso ed il funzionamento della rete di distribuzione locale, approvato dall'ARERA.  
 "EE/GAS": congiuntamente o disgiuntamente energia elettrica/gas naturale.  
 "Delibere" o "Del.": provvedimenti emanati dall'ARERA ai fini della regolamentazione del mercato dell'EE e del GAS, reperibili al link: <http://www.autorita.energia.it>.  
 "Distributore": distributore di EE/GAS territorialmente competente.  
 "Giorno Gas" o "g": è il periodo di 24 ore consecutive avente inizio alle 06.00 di ciascun giorno e termine alle 06.00 del giorno successivo, con riferimento al fuso orario italiano.  
 "Mercato regolamentato": sono rispettivamente i mercati di tutela, salvaguardia per l'EE previsti dalla delibera ARERA n.156/07; per il GAS servizio di tutela previsto dalla Del. ARERA ARG/gas n.64/09.  
 "Misuratore": punto fisico collegato alla rete di distribuzione/trasporto ove avviene la misura e la consegna dell'EE/GAS.  
 "POD" (Point of Delivery): Punto di Prelievo della rete elettrica in cui viene messa a disposizione del Cliente l'EE. È individuato da un codice composto da lettere e numeri che identifica in modo certo il punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale.  
 "PdR": Punto di Riconsegna del GAS, dove l'impresa di distribuzione riconsegna il GAS per la fornitura al Cliente Finale. È individuato un codice alfanumerico.  
 "PdP" è il punto di prelievo indifferentemente POD e/o PdR.  
 "Potere Calorifico Superiore" o "PCS": quantità di energia prodotta dalla combustione completa, a pressione costante, di un Smc di GAS quando i prodotti della combustione siano riportati alla temperatura iniziale di combustibile e comburente.  
 "Prelievo Giornaliero": quantitativo di gas naturale prelevato giornalmente dal Cliente Finale presso ciascun punto di riconsegna.  
 "Capacità Giornaliera impegnata": è il volume massimo che può quotidianamente prelevare dalla rete il Cliente Finale presso ciascun punto di riconsegna.  
 "Profilo di prelievo standard": profilo di prelievo normalizzato attribuito dal distributore a ciascun PdR tra quelli definiti dall'ARERA, sulla base della categoria d'uso, della classe di prelievo e di eventuali altre variabili, composto da valori percentuali giornalieri la cui somma è 100.  
 "REMI": impianti di regolazione e misura, identificati con un codice alfanumerico che li individua univocamente, nel quale avviene la consegna del GAS in uscita dalla rete di metanodotti del trasportatore.  
 "Rete di Distribuzione Gas": rete di gasdotti locali integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di distribuzione; l'impianto di distribuzione è costituito dall'insieme di punti di consegna e/o interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna o di interconnessione e dai misuratori.  
 "Rete di distribuzione Energia Elettrica": complesso delle linee e delle strutture per il trasporto e la trasformazione di EE su reti a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali.  
 "Rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica": complesso delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad alta tensione sul territorio nazionale.  
 "Terna": gestore della rete di trasmissione nazionale di EE.  
 "Rete Nazionale": insieme di gasdotti definito dal decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 22 dicembre 2000, annualmente aggiornato e individuato da punti di entrata e di uscita definiti dalla società di trasporto.  
 "Standard metro cubo" o "Smc": quantità di GAS che alla temperatura di 15 °C, alla pressione assoluta di 101325 Pa e privo di vapore d'acqua occupa un volume pari ad 1 metro cubo.  
 "TIF": Testo Integrato della fatturazione, Allegato A Del. n.463/2016/R/com.  
 "TIV": Testo Integrato Vendita, Allegato A Del. ARERA n.301/2012/R/EEL.  
 "TIT" Testo Integrato delle Disposizioni per l'Erogazione dei Servizi di Trasmissione e Distribuzione dell'Energia Elettrica, Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/EEL.  
 "TIVG": Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, Allegato A Del. ARERA ARG/gas 64/09.  
 "TIMOE": Testo integrato morosità elettrica, Allegato A Del. ARERA, 258/2015/R/com.  
 "TIME" Testo Integrato Misura Elettrica, Allegato B alla deliberazione 654/2015/R/eel.  
 "TIMG": Testo Integrato Morosità Gas, Allegato A Del. ARERA ARG/GAS 99/11.  
 "RDQG": Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, Allegato A Del. ARERA 367/2014/R/gas.  
 "RTDG": Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 Allegato A Del. ARERA 775/2016/R/gas.  
 "CCC": è il codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali approvato con Del. ARERA n. 104/10 ARG/COM.  
 "CdC": è il Codice del Consumo - Decreto Legislativo n.206 del 6.9.2005.  
 "SII": Sistema informativo integrato istituito con del. ARG/201/10.  
 "Sito Internet" è il sito istituzionale di Polisenergia: [www.polisenergia.it](http://www.polisenergia.it).  
 "RDF": è la richiesta di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale.  
 "CGF": sono le Condizioni Generali di Fornitura applicabili al presente contratto.  
 "CPF": sono le Condizioni Particolari di Fornitura applicabili al presente contratto.  
 "CONTRATTO" è cumulativamente la RDF con le CPF e le CGF, in uno alla lettera di accettazione.  
 "PE" e il "Cliente" saranno denominati singolarmente anche "Parte" e congiuntamente "Parti".

## ART. 2 - PREMESSE

2.1 Il presente contratto è redatto in conformità con il CCC ed in conformità con la nota informativa per il Cliente finale di cui alla Del. ARERA 104/10 ARG/com. In caso di conflitto tra le CPF, CGF e RDF, prevalgono le prime. Ogni riferimento contenuto nelle presenti condizioni a disposizioni legislative e/o regolamentari incluse, salvo espressa indicazione contraria, successive modifiche o integrazioni delle stesse (di seguito "s.m.i.").  
 2.2 Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle Deliberazioni dell'Autorità e alle norme del Codice Civile, laddove applicabili.  
 2.3 I testi normativi citati nel Contratto sono pubblicati e reperibili ai seguenti indirizzi: i. Leggi e altri atti normativi: <http://www.normativa.it>. ii. Delibere ARERA: <http://www.arera.it>.  
 ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

3.1 Oggetto del presente contratto è la fornitura di EE/GAS da parte di PE presso i POD/PdR del Cliente in conformità alle condizioni pattuite nella RDF, nelle presenti CGF e nelle CPF. L'EE/GAS, ai sensi del presente Contratto, dovranno essere utilizzate dal Cliente solo ed esclusivamente in conformità all'uso da costui dichiarato per alimentare i propri siti e, pertanto, l'energia non potrà essere ceduta sotto qualsiasi forma, anche gratuitamente, a terzi.

3.2 Il contratto si intende a tempo indeterminato per le utenze domestiche o alimentato in bassa tensione, per l'EE, ovvero con consumi annui inferiori a 200.000 Smc per il GAS e decorre dalla data di effettivo inizio della fornitura sia di EE che di GAS, indipendentemente da quanto indicato nella RDF. Mentre negli altri casi il Contratto si intende stipulato a tempo determinato per 12 mesi a decorrere dall'effettiva entrata in fornitura del Cliente. Nel caso in cui a scadenza il cliente resti in fornitura il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per dodici mesi, ed al Cliente saranno fatturati i prelievi di energia elettrica al prezzo del PUN maggiorato di uno spread pari a €0.010 KWh, mentre per il gas il prezzo applicato sarà quello previsto per il periodo precedente, salvo diversa comunicazione, anche in fattura, di PE.

## ART. 4 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

4.1 Il Cliente richiede irrevocabilmente a PE la somministrazione di EE/GAS mediante la sottoscrizione della relativa RDF, delle presenti CGF e delle allegate CPF. Qualora il Cliente rientri tra le categorie tutelate dal CdC e qualora la conclusione del contratto sia avvenuta mediante forme di comunicazione a distanza, ovvero fuori dai locali commerciali, è attribuita la facoltà di recedere senza oneri entro 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla sottoscrizione della documentazione contrattuale, inviandone comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento (di seguito Racc. A/R) a Polisenergia presso la sua sede operativa in 84131 Salerno (SA) Via Wenner, 57.

4.2 La conclusione del presente contratto è subordinata a formale accettazione della RDF del Cliente da parte di PE che, in caso positivo, provvederà a darne comunicazione scritta al Cliente entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione della stessa. L'accettazione potrà pervenire attraverso ogni forma di comunicazione a distanza, quali racca. A/R, fax, mail o posta elettronica certificata (di seguito "PEC").

4.3 Successivamente alla conclusione del presente contratto, PE provvederà tramite il distributore competente all'attivazione: a) della fornitura di EE compatibilmente con i termini di attivazione dei servizi di dispacciamento e trasporto; b) della fornitura di GAS compatibilmente con i termini di attivazione dei servizi di trasporto e distribuzione e, in ogni caso, salvo quanto previsto nel precedente comma e/o da eventi non dipendenti da PE.

4.4 PE si riserva la facoltà di non dar seguito alla richiesta di fornitura e/o revocare la richiesta di switching a mente dell'art.6.3 del TIMOE nel caso in cui il cliente: a) risulti iscritto nel registro protesti o soggetto a procedure concorsuali, ovvero nel registro delle imprese risulti trascritta una delibera di conferimento dei poteri all'organo amministrativo o ad un delegato dei poteri necessari per il deposito della domanda di concordato preventivo; b) risulti sottoposto a procedure esecutive e/o di sfratto per morosità o finita locazione; c) risulti moroso ovvero sospeso per morosità con il precedente fornitore. A tal fine il Distributore è tenuto a comunicare: i. se il punto di prelievo risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; ii. se per il medesimo punto sia in corso una richiesta di indennizzo; iii. il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; iv. le eventuali date delle richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; v. le eventuali date delle richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching. Nel caso in cui PE intendesse esercitare tale facoltà, non verrà data esecuzione al contratto di vendita e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

4.5 Qualora per cause non imputabili a PE l'attivazione della fornitura per ciascun PdP non fosse compatibile con la data di decorrenza di attivazione del servizio di trasporto e/o distribuzione presso i medesimi punti, l'attivazione sarà differita alla prima data utile. Gli eventuali costi di attivazione saranno posti a carico del Cliente, secondo la normativa di riferimento. PE, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 11.1 lettera b) paragrafo ii del CCC, darà comunicazione al Cliente della eventuale diversa data di avvio, e delle cause che l'hanno determinata. Qualora il Contratto riguardi una pluralità di punti di prelievo, l'efficacia dello stesso decorre dall'attivazione della fornitura di almeno un sito.

4.6 Qualora nel/i mese/i antecedente/i la data richiesta di fornitura, il Cliente sia stato servito dall'esercente la salvaguardia ovvero, nel caso di fornitura di GAS, il Cliente sia stato fornito dal fornitore del servizio di default di distribuzione, individuato per garantire il servizio di cui al Titolo IV, Sezione 2 del TIVG, l'esecuzione del Contratto e l'attivazione della fornitura, restano subordinati al rilascio a PE da parte del Cliente di un deposito cauzionale pari a quanto previsto a quanto previsto dai commi 12.1, lettere a), b) e c) e 12.2 del TIV per la fornitura di energia elettrica, e a quanto previsto dalle tabelle 6 e 7 del TIVG per la fornitura di gas naturale che sarà addebitato al cliente nella prima fattura utile.

4.7 PE si riserva la facoltà di svincolare tale deposito qualora abbia effettiva evidenza che il Cliente ha provveduto al saldo delle fatture emesse dall'esercente la Salvaguardia ovvero del Fornitore del servizio di default di distribuzione del GAS. Qualora l'esercente la salvaguardia o il fornitore del servizio di default di distribuzione trasferiscano il loro credito a PE ai sensi per gli effetti del TIMOE e/o del TIVG, in assenza di pronto pagamento da parte del Cliente PE procederà all'incasso del deposito cauzionale essendo sin d'ora a ciò autorizzato dal Cliente.

4.8 È facoltà di PE di revocare la richiesta di switching a mente dell'art.6.3 del TIMOE. In tal caso il Distributore è tenuto a comunicare: i. se il punto di prelievo risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; ii. se per il medesimo punto sia in corso una richiesta di indennizzo; iii. il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; iv. le eventuali date delle richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; v. le eventuali date delle richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching. Nel caso in cui PE intendesse esercitare tale facoltà, non verrà data esecuzione al contratto di vendita e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

4.9 Qualora le Parti abbiano congiuntamente verificato che, per cause non imputabili a PE, l'attivazione del servizio di trasporto e/o di dispacciamento non siano possibili, il Contratto si intenderà risolto senza oneri reciproci.

## ART. 5 - MANDATI DEL CLIENTE

5.1 Con riferimento ai POD ed ai PdR indicati, il Cliente conferisce con la sottoscrizione del contratto a PE o a società da essa a ciò demandata, mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile, a stipulare e gestire i Contratti relativi ai servizi di dispacciamento, trasmissione e distribuzione (include la ricezione e la gestione dei dati di consumo) accettandone sin d'ora tutti i derivanti oneri e rilasciando ampia manleva.

5.2 Il Cliente conferisce altresì il mandato con rappresentanza per la gestione del

contratto di connessione dei POD (ovvero di attività, quali a titolo esemplificativo ma non limitativo: allacciamento, voltura, aumento di potenza, spostamento di gruppi di misura, disattivazioni, ecc.).

Contestualmente il Cliente conferisce a PE anche mandato con rappresentanza all'accettazione delle condizioni tecniche allegata al suddetto contratto di trasmissione e distribuzione.

5.3 Con la sottoscrizione della presente proposta di contratto, il Cliente dichiara, inoltre, di voler recedere dal contratto di somministrazione attualmente in essere ed a tal fine conferisce mandato con rappresentanza a PE affinché provveda, in ottemperanza a quanto disposto dalla Del. ARERA 783/2017/R/com, a comunicare il recesso dal contratto di fornitura al precedente fornitore.

5.4 I sopradescritti mandati resteranno in essere per tutta la durata del contratto e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Detti mandati sono a titolo gratuito ed i relativi oneri sostenuti da PE verranno riaddebitati al Cliente in sede di fatturazione.

5.5 Il Cliente riconoscerà a PE per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore (a titolo meramente esemplificativo: voltura, nuova connessione, subentro, modifica di potenza, sospensione o riattivazione della fornitura ecc.) i seguenti corrispettivi: euro 75,00 per sospensioni gas, euro 75,00 riallaccio gas, euro 50,00 per sospensioni energia elettrica, €50,00 per riattivazione energia elettrica, per tutte le altre pratiche un importo pari ad Euro 27,42 (ventisette/42) per oneri di gestione pratica.

#### ART. 6 - CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

6.1 Il Cliente s'impegna a corrispondere a PE i corrispettivi per la fornitura di EE/GAS indicati nelle CPF, al netto degli oneri e delle imposte di cui ai successivi Art. 7 e 8. PE si riserva, alla scadenza della validità delle CEF, la facoltà di aggiornare le condizioni economiche applicabili alla fornitura di EE/GAS e/o ai servizi opzionali per l'anno successivo, in mancanza al Cliente sarà applicata una tariffazione dell'energia al prezzo indifferenziato per fascia pari al PUN maggiorato di un ulteriore corrispettivo di 0,015 €/kWh per le utenze altri usi e di 0,020 €/kWh per le utenze domestiche, mentre per il Gas Naturale pari al PFor maggiorato di un ulteriore corrispettivo pari a 0,10 €/Smc. PE comunicherà le nuove condizioni al Cliente entro l'ultimo giorno del terzo mese antecedente la scadenza annuale del Contratto, mediante lettera raccomandata A.R., PEC, ovvero tramite qualunque altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione. Qualora il Cliente non intenda accettare le nuove condizioni economiche dovrà darne comunicazione a PE, a mezzo PEC o racc.ta a/r, entro 30 gg. dal ricevimento dalla comunicazione di cui al punto 5.2, tale comunicazione varrà quale formale recesso come previsto all'art. 13, in mancanza di ciò, il Contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un ulteriore anno alle condizioni economiche indicate nella suddetta comunicazione.

6.2 Per la fornitura di energia elettrica, si definiscono: "Ore di picco" le ore dell'anno comprese tra le 8 e le 20 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì ed "Ore fuori picco" tutte le restanti ore dell'anno. Per i siti dotati di misuratore orario, l'attribuzione dell'energia prelevata nelle ore di Picco e Fuori Picco è quella risultante dai prelievi orari. Per i siti dotati di misuratore multiorario o di misuratore integratore, l'energia prelevata complessivamente, quale rilevata dal Distributore competente, è attribuita ai singoli mesi con le modalità adottate dal Distributore stesso e verrà ripartita, esclusivamente ai fini del calcolo dei corrispettivi dovuti per la fornitura di energia elettrica, tra le diverse fasce orarie e tra ore di Picco e Fuori Picco in base ai criteri di cui alla Del. ARERA 118/03, contenente la "Determinazione convenzionale dei profili di prelievo dell'energia elettrica per i clienti finali il cui prelievo non viene trattato su base oraria (Load Profiling) e definizione di obblighi informativi degli esercenti", come vigenti al momento delle attribuzioni. Qualora presso un sito, l'installazione di un misuratore orario avvenga successivamente e non coincida con l'inizio del mese, le relative misure saranno utilizzate a partire dalle ore 0.00 del primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui perviene la comunicazione della sopravvenuta variazione. Fino a tale data continueranno ad adottarsi le modalità di rilevazione precedentemente utilizzate. 6.3 Ai fini dell'esecuzione del Contratto, l'articolazione delle fasce orarie avviene secondo lo schema riportato nella tabella 1 allegata alla del. ARERA 181/06. Resta inteso che ulteriori interventi dell'ARERA nella definizione delle fasce orarie come descritte si intenderanno automaticamente applicate al contratto in oggetto. In assenza di misuratori atti a rilevare il consumo orario, saranno applicati i corrispettivi nella tariffazione oraria F1/F2/ F3 per un profilo standard definito in 80% F1, 5% F2 e 15% F3 e Peak 75% Off Peak 25%.

6.4 Per la fornitura di EE i corrispettivi unitari riportati nelle CPF non comprendono i costi delle perdite sulle reti di distribuzione di energia in rete, pertanto queste saranno applicate e quantificate secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'ARERA, alla totalità dell'energia elettrica prelevata al PdP del Cliente.

6.5 Per la fornitura di GAS, il prezzo indicato è stabilito considerando un gas fornito con PCS (potere calorifico superiore) di 38,52 MJ/Smc. Il prezzo viene modificato in base al valore dello stesso PCS (come stabilito dall'ARERA) per l'impianto di distribuzione per la fornitura. Se i gruppi di misura non sono dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, i volumi sono adeguati usando il Coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale "C", secondo la RTDG. La fatturazione degli importi dovuti per il gas fornito avviene in base ai consumi attribuiti su base giornaliera, considerando costante il consumo nel periodo, rilevato dal Distributore o, ferma restando la competenza dell'impresa di distribuzione in materia di rilevazione delle misure, come da comunicazione del Cliente a seguito di autolettura. In assenza della lettura, la fatturazione può avvenire in base ai consumi presunti (con eventuale conguaglio effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione) stimati dal Fornitore in base all'uso del gas, ai consumi storici del Cliente e aggiornati in base all'andamento climatico dell'anno in corso.

6.6 I corrispettivi previsti dalle CTE inerenti la fornitura di gas devono intendersi, salvo espresso accordo contrario, al netto di (a) corrispettivo di commercializzazione al dettaglio, (b) corrispettivo per il servizio di distribuzione misura e servizi connessi, (c) corrispettivo per il servizio di trasporto, (d) corrispettivo per lo stoccaggio, (e) oneri aggiuntivi.

6.7 Sessanta giorni di calendario prima del termine di ciascun periodo di validità dei prezzi di fornitura come definiti dalle CTE, PE, dandone comunicazione per iscritto al Cliente anche nella fattura relativa al terzoultimo mese del termine del suddetto periodo, si riserva di variare i prezzi dell'energia elettrica e/o del Gas Naturale, e/o dei corrispettivi e/o degli oneri di cui all'art.7, ovvero di aggiornare altre condizioni economiche previste nelle CTE, indicando altresì il nuovo periodo di validità di tali variazioni. Il Cliente potrà recedere dal contratto, facendo pervenire la relativa comunicazione scritta entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di PE (entro la fine del penultimo mese di fornitura nel caso in cui PE abbia comunicato i nuovi corrispettivi in fattura). Il recesso avrà effetto allo scadere del periodo di validità dei corrispettivi in precedenza convenuti. In assenza di recesso, si intenderanno accettati dal Cliente anche i nuovi prezzi così comunicati. In caso di assenza di variazioni, si intendono confermati i prezzi e le condizioni economiche precedentemente applicati per il periodo che sarà comunicato al Cliente con gli stessi termini e modalità sopra descritti.

#### ART. 7 - ONERI A CARICO DEL CLIENTE

7.1 Per la fornitura di EE saranno posti a carico del Cliente i seguenti oneri: a) oneri di dispacciamento, nella misura stabilita dall'ARERA Del. n. 48/04 e n. 111/06, questi oneri sono riferiti anche alle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione, in base al fattore fissato nella tabella 17 colonna A dell'allegato 1 della Del. ARERA 350/07; b) oneri di distribuzione, trasmissione e misura dell'energia elettrica e le componenti A, UC e MCT di cui al TIT; c) i costi relativi alla remunerazione delle attività commerciali di un operatore sul mercato libero stabiliti dal TIV. Per le sole forniture di Siti in Media tensione per usi diversi da pubblica illuminazione, questo importo non è dovuto perché già incluso nel prezzo energia; d) oneri di sistema e le maggiorazioni di sistema nella misura stabilita dall'Autorità di settore, e) per le sole forniture dei Siti in Bassa tensione per usi diversi da abitazione e pubblica illuminazione, un ulteriore ed eventuale corrispettivo (Conguaglio Compensativo) uguale a quanto stabilito dalla Del. ARERA ARG/elt 107/09 e s.m.i. e solo per i casi previsti dall' art. 33; e) oneri generali per €3,50 €/POD mese; g) eventuali corrispettivi applicati in base alla normativa per morosità del Cliente, per precedenti forniture di energia elettrica o gas.

7.2 Per la fornitura di GAS, saranno posti a carico del Cliente i seguenti oneri così come definiti nel TIVG: a) componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione (Tariffe di distribuzione su Rete Locale); b) componente relativa agli oneri aggiuntivi, definiti nel RTDG; c) componente a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del GAS all'ingrosso (CCR), d) QVD, parte fissa, così come determinata nel TIVG; e) QVD parte variabile pari a 0,07946 €/Smc; f) h) Oneri Generali per 3,50 €/PdR mese; g) eventuali corrispettivi applicati in base alla normativa per morosità del Cliente, per precedenti forniture di energia elettrica o gas.

7.3 Ai clienti attivi in fornitura è riservato uno sconto sugli Oneri Generali per l'opzione bolletta digitale pari €1,50 POD mese e addebito in conto pari €2,00 POD/mese. Nel caso in cui il cliente revochi la domiciliazione bancaria o chieda l'invio della bolletta cartacea, dalla prima bolletta utile lo sconto non sarà più applicato con la conseguenza che al cliente saranno applicati gli Oneri Generali.

#### ART. 8 - IMPOSTE

8.1 Sono a carico del Cliente i tributi, le imposte ed ogni ulteriore onere fiscale. Il Cliente che ha diritto a richiedere agevolazioni fiscali, dovrà rendere, alla sottoscrizione del contratto, apposita dichiarazione scritta redatta nei modi e nelle forme previste dalle vigenti disposizioni fiscali, in mancanza le agevolazioni richieste non saranno applicate.

8.2 Nel caso in cui le agevolazioni venissero richieste successivamente alla sottoscrizione del contratto, il beneficio verrà applicato alla prima fatturazione utile successiva.

8.3 Il Cliente che richiede l'applicazione di particolari agevolazioni previste dalla normativa in materia, ha l'obbligo di comunicare per iscritto a PE, con riferimento ad ogni singolo POD/PdR, qualunque variazione di dati e/o notizie in generale rilevanti ai fini della normativa in materia d'imposte sui consumi di EE/GAS. Eventuali roveschi o perdite del beneficio andranno comunicate a mezzo Raccomanda A/R o PEC a PE, con un preavviso di almeno due mesi solari precedenti la data di decorrenza delle stesse.

8.4 Eventuali sanzioni e/o oneri, dovuti da PE all'Amministrazione Finanziaria a seguito d'inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del Cliente, saranno oggetto di rivalsa da parte di PE. Tasse imposte e maggiorazioni successivamente introdotte in aggiunta, modificazioni e/o sostituzione di quelle esistenti saranno gestite secondo legge.

#### ART. 9 - RILEVAZIONE DEI CONSUMI

9.1 L'unità di misura con cui vengono contabilizzati i consumi dell'EE è il chilowattora (kWh) e per quelli del GAS è lo standard metro cubo (Smc), cioè il metro cubo (mc) alla temperatura di 15° C, ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar.

9.2 La Società provvederà ad utilizzare, ai fini della fatturazione dei consumi di GAS, i dati di misura rilevati dal Distributore in accordo alle tempistiche di cui all'art. 14 del TIVG: a) almeno una volta all'anno per consumi inferiori ai 500 Smc/anno; b) almeno due volte l'anno per consumi compresi tra 500 e 5.000 Smc/anno; c) almeno una volta al mese per consumi superiori a 5.000 Smc/anno. La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura del misuratore effettuata dal Distributore, oppure se comunicata dal Cliente tramite autolettura. Il Cliente ha l'obbligo di permettere e agevolare l'accesso al misuratore da parte del personale autorizzato. In caso di mancata raccolta della misura secondo le previsioni di cui all'articolo 14 del TIVG per i clienti titolari di un PdR dotato di misuratore accessibile, per il quale la rilevazione delle misure è consentita senza la necessità del cliente, quest'ultimo riceve nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 25,00 (venticinque) euro secondo le modalità, in quanto applicabili, previste dalla normativa in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas. In caso di inaccessibilità temporanea del misuratore, il Distributore comunicherà detta condizione al Cliente, richiedendogli contestualmente di rendere nota l'autolettura del proprio misuratore attraverso i supporti messi a disposizione. La rilevazione dei consumi di EE avviene sulla base dei dati posti a disposizione della Società dal Distributore, che come previsto dal TIV è tenuto ad una rilevazione mensile per i POD trattati orari, o per fasce, ovvero in caso di POD trattati monorari ad effettuare un tentativo di raccolta della misura dell'energia elettrica: a) almeno una volta all'anno per i POD con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW; b) almeno una volta al mese per POD con potenza impegnata disponibile superiore a 16,5 kW. Il Cliente si dichiara disponibile a comunicare i risultati dell'Autolettura mediante i servizi messi a disposizione dalla Società secondo le modalità previste dalla stessa. Tutti i numeri telefonici di riferimento sono indicati nei documenti di fatturazione e sul sito web. L'Autolettura sarà ritenuta normalmente idonea ai fini della fatturazione del periodo di competenza, salvo ogni successivo conguaglio sulla base delle successive letture comunicate dal Distributore. L'Autolettura se comunicata nel periodo indicato in bolletta, è valida ai fini della fatturazione a conguaglio, salvo eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva. L'idoneità dell'Autolettura non sarà riconosciuta nel caso di palese non congruenza del dato comunicato dal Cliente con i consumi storici dello stesso. In tali casi la Società, salva ogni successiva rettifica ed ogni successivo conguaglio, nel caso in cui il Distributore non possa procedere alla lettura del Gruppo di misura, potrà operare la fatturazione del periodo di competenza sulla base dei consumi presunti. Qualora il Cliente non comunichi alla Società l'Autolettura o non venga rilevata la lettura effettiva, verrà addebitato il consumo stimato calcolato secondo il profilo di prelievo standard indicato nel modulo titolato Richiesta di Fornitura per il consumo di gas. Mentre per la fornitura di EE in assenza di Autolettura o non venga rilevata la lettura effettiva la fatturazione verrà effettuata sulla base del miglior dato di consumo a disposizione della Società. Tale dato verrà determinato a seguito dell'analisi dei consumi relativi a periodi di fornitura precedenti, per ciascun POD, ovvero a seguito di specifiche intese con il Cliente.

#### ART. 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

10.1 La fatturazione dell'EE/GAS e delle potenze e/o dei volumi oggetto di prelievo da parte del CLIENTE, indicate nel seguito "consumi", avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi dello stesso, sempre che tali dati siano resi disponibili a PE dal Distributore. Tali dati resteranno invariati fino a che non sarà eventualmente accertata la loro erroneità nei limiti temporali previsti dal codice di rete di pertinenza e avranno valenza fiscale sino alla

loro eventuale rettifica.

10.2 Il Distributore è responsabile dell'attività di misura dei consumi come definito dal TIT e RDQG.

10.3 Per la fornitura di EE, PE emetterà, entro il giorno 15 di ogni mese, fattura in relazione ai consumi del mese precedente, fatta salva la facoltà di modificare tale periodicità con nota in fattura, con effetto dal primo ciclo utile di fatturazione successivo. La fatturazione sarà elaborata sulle misure effettive comunicate dal Distributore. Qualora tali informazioni non fossero immediatamente disponibili, (salvo successivo conguaglio appena in possesso delle misure effettive registrate sul PdP dal Distributore), PE fatturerà in acconto su stime calcolate sulla base della documentazione fornita dal Cliente al momento della conclusione del presente contratto, e/o sulla base dei consumi presunti dichiarati in sede di sottoscrizione del contratto, e/o sulla base dei consumi storici, e/o secondo la tipologia di attività svolta dal Cliente, e/o sulla base dei dati forniti dal Cliente mediante l'autolettura delle misure riportate sul contatore comunicate entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo al periodo di consumo di cui al precedente articolo; tale informazione, in assenza di misure effettive avrà priorità sulle altre modalità di calcolo. Al Cliente saranno altresì addebitati, in seguito alla cessazione del rapporto di fornitura, eventuali importi comunicati dal Distributore conseguenti a rettifiche e/o conguagli di fatturazione afferenti al periodo oggetto di fornitura. Mentre per la fornitura di GAS, PE emetterà fattura, secondo la periodicità stabilita dal TIF, con le seguenti modalità: a) con cadenza mensile se il consumo annuo supera i 5.000 Smc; b) con cadenza almeno trimestrale se il consumo annuo è compreso tra i 500 e i 5.000 Smc; c) con cadenza almeno quadrimestrale se il consumo annuo è inferiore a 500 Smc.

10.4 Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato, entro e non oltre 20 gg, dalla data di emissione della fattura o comunque entro e non oltre la data indicata in fattura, salvo diverso termine stabilito nelle CPF e non potrà essere oggetto di contestazione, o compensato con eventuali crediti anche relativi ad altri contratti, salvo diverso ed espresso accordo tra le Parti.

10.5 Il pagamento dovrà essere eseguito con le modalità previste nella RDF.

10.6 In caso di ritardato pagamento delle fatture è facoltà di PE applicare al Cliente senza necessità di formale messa in mora gli interessi di mora computati ai sensi dall'Art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/2002, salvo che il cliente non sia qualificabile come Consumatore ai sensi del CdC, in questo caso gli interessi moratori saranno pari al tasso convenzionale dell'9%, ovvero comunque nei limiti del tasso soglia di usura. In caso di mancato e/o ritardato pagamento, sarà comunque dovuto dal Cliente il rimborso delle spese amministrative e di gestione pratica forfettariamente definite in 29,00 €/PdP (ventinove/00) per le utenze altri usi e di 19,00 €/PdP per le utenze domestiche. Sarà, inoltre, facoltà di PE di addebitare al Cliente per goni sollecito di pagamento effettuato a mezzo pec o posta raccomandata il costo forfettario di €.6,00, nonché il costo di €.1,00 per ogni sollecito di pagamento inviato tramite SMS.

10.7 È facoltà di PE addebitare nella prima fattura utile al Cliente per ogni disposizione di incasso andata insoluta un costo di gestione pari a €.10,00. Saranno, altresì, a carico del Cliente tutte le eventuali spese finalizzate al recupero del credito che potrà essere effettuato anche tramite soggetti terzi (quali agenti e/o società di recupero del credito).

10.8 Salvo quanto previsto dal successivo Art. 11, in caso di ritardo nei pagamenti delle fatture superiore a 10 (dieci) giorni, PE si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. dandone formale comunicazione al Cliente.

10.9 In tal caso l'effettiva cessazione della fornitura avverrà compatibilmente con i tempi tecnici necessari anche relativi alla cessazione dei servizi di trasporto e dispacciamento; restano a carico del Cliente tutti i costi e oneri maturati fino alla cessazione effettiva della fornitura e dei relativi servizi associati ed accessori, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del contratto.

10.10 Per la fornitura di GAS, ferma restando la competenza dell'impresa di distribuzione in materia di rilevazione delle misure, il Cliente provvederà all'autolettura del contatore, a mezzo del servizio indicato in fattura e secondo le modalità ed i tempi ivi specificati. L'autolettura validata dal distributore è considerata come lettura effettiva ai fini della fatturazione.

10.11 Fermo quanto disposto nei precedenti punti, le parti si danno vicendevolmente atto che il Distributore è l'unico responsabile delle misure della fornitura, motivo per il quale il Cliente potrà far valere ogni eccezione e/o pretesa inerente le misure, solo nei confronti di quest'ultimo.

10.12 È facoltà di PE cedere in tutto e in parte i crediti derivanti dalla fornitura oggetto del presente Contratto, in tale caso il Cliente con la sottoscrizione dello stesso presta sin d'ora la propria accettazione a tale cessione.

#### ART. 11 - GARANZIE DI PAGAMENTO

11.1 Il cliente è tenuto a versare a PE, a titolo di garanzia un deposito cauzionale: a) per la fornitura di energia elettrica, un importo pari a 25 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i punti di prelievo della tipologia contrattuale domestici e 25 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i punti di prelievo alimentati in bassa tensione della tipologia contrattuale altri usi, con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW, mentre per tutti gli altri punti di prelievo un importo pari ovvero non superiore alla migliore stima dei corrispettivi dovuti per 3 (tre) periodi di fatturazione; b) per la fornitura di gas naturale per consumi inferiori a 500 Smc/a €. 48,00, per consumi da 500 Smc/a e fino a 1.500 Smc/a €.120,00, per consumi fino a 2.500 Smc/a €.210,00, per consumi fino a 5.000 Smc/a €.330,00, per consumi superiori a 5.000 Smc/a un valore di due mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte. Il deposito cauzionale sarà addebitato al cliente all'esito della attivazione della fornitura ovvero nella prima fattura utile, ovvero potrà essere costituito con prelievi mensili o bimestrali.

11.2 Sarà facoltà di PE, in deroga a quanto innanzi previsto, per i soli clienti domestici dell'energia elettrica e del gas naturale, considerare la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale di cui al capo 11.1.

11.3 Qualora nel corso dell'erogazione del servizio, il deposito cauzionale sia imputato dal venditore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile. Il deposito cauzionale è restituito al cliente maggiorato in base al tasso di interesse legale e ai fini della sua restituzione al cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento dello stesso.

11.4 Fermo quanto innanzi, PE ha facoltà di richiedere al Cliente, il rilascio preventivo di una fidejussione bancaria escutibile a prima richiesta ovvero un deposito cauzionale. In tal caso l'esecuzione del contratto da parte di PE è condizionata alla ricezione della documentazione attestante il rilascio della garanzia ovvero al versamento del deposito cauzionale. L'importo della fidejussione dovrà essere pari a quattro (4) mesi di fornitura di EE e quattro (4) mesi di fornitura di GAS con riferimento ai consumi dell'anno precedente ovvero in mancanza del consumo annuo dichiarato nel Contratto.

11.5 Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione contenente l'importo

da garantire, il CLIENTE è tenuto a trasmettere a PE la fideiussione bancaria, a prima richiesta, di cui al precedente art. 11.1, ogni eccezione rimossa, con espressa rinuncia agli art. 1944, 1945, 1955, 1957 del Codice Civile a garanzia delle obbligazioni contrattuali, rilasciata da primario Istituto di credito. In caso di mancato rilascio della predetta fideiussione entro i termini previsti, PE avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c.

11.6 La fideiussione scadrà l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di scadenza contrattuale e potrà essere svincolata solo previa autorizzazione scritta rilasciata da PE.

11.7 In caso di escussione totale o parziale della fideiussione bancaria da parte di PE, il CLIENTE è tenuto a ricostruirne l'intero ammontare entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di richiesta di integrazione della garanzia. In caso di mancata ricostruzione della fideiussione bancaria entro tale termine, PE si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

#### ART. 12 - SOSPENSIONE PER MOROSITÀ

12.1 In tutti i casi di morosità del Cliente, è facoltà di PE procedere alla sospensione della fornitura, conformemente a quanto previsto dal TIMOE, per quanto concerne le forniture di EE nonché dal TIMG per quanto concerne le forniture di Gas.

12.2 Pertanto, in difetto di pagamento, trascorsi 25 giorni solari dalla data ricezione della costituzione per la fornitura di energia elettrica, così come disposto dalla delibera 258/2015/R/com e dopo 40 giorni solari, così come disposto dalla delibera ARG/gas 99/11 per la fornitura di gas naturale, PE potrà inviare al Cliente apposita comunicazione, a mezzo Raccomandata A/R o PEC, PE procederà alla sospensione della fornitura di EE/ GAS per uno o più PdP nella titolarità del Cliente.

12.4 Nel caso in cui PE non rispetti i termini di cui ai precedenti articoli, non potrà richiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura e dovrà corrispondere al Cliente Finale un indennizzo automatico per un importo pari a: 1) Euro 30,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora a mezzo Raccomandata A/R; 2) Euro 20,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente: I) Il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; II) Il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data d'invio; III) Il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice di chiusura del punto di prelievo per sospensione della fornitura per morosità. PE corrisponderà al cliente i predetti indennizzi in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dall'importo addebitato nella medesima fattura, con causale della detrazione: "Indennizzo automatico per mancato rispetto dei termini/ modalità per la costituzione in mora". La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il Cliente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

12.5 La riattivazione della fornitura a seguito della sospensione per morosità avverrà nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dalla normativa sopra citata.

12.6 Qualora il Distributore sia impossibilitato ad effettuare l'intervento di sospensione della fornitura per cause imputabili al Cliente o a terzi ai sensi del c. 79.1, I. B della Del. ARERA 333/07, PE si riserva la facoltà di richiedere al Distributore l'esecuzione della sospensione anche sotto forma di lavoro complesso.

12.7 In caso di sospensione e/o riattivazione per morosità saranno a carico del Cliente tutte le spese e gli oneri relativi nella misura prevista dalla normativa vigente in materia. Per la fornitura di GAS tali oneri dovranno essere preventivamente accettati dal cliente finale.

12.8 La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione nei confronti del Cliente che rientri nella categoria dei "clienti finali non disalimentabili" prevista dal TIMOE in caso di fornitura di EE ovvero nei confronti del Cliente titolare di uno o più punti di riconsegna non disalimentabili ai sensi del TIMG in caso di fornitura GAS. In tale caso PE, qualora il Cliente non provveda al pagamento di quanto dovuto ai sensi del Contratto, potrà risolvere i contratti di dispacciamento e di trasporto relativamente ai POD del Cliente interessati dall'inadempimento per quanto concerne la fornitura di EE ovvero alla risoluzione del contratto di fornitura ed alla risoluzione del contratto e alla successiva Cessazione amministrativa per morosità relativa al PdR non disalimentabile per quanto riguarda la fornitura GAS.

12.9 PE rende noto che può non essere utente del trasporto e del dispacciamento, sia relativamente alla fornitura di EE/GAS, pertanto, solo nel caso in cui non lo sia, il presente contratto, così come stabilito dal TIMOE resterà condizionato risolutivamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 22.3 del medesimo testo normativo. In tal caso, il contratto di fornitura continuerà ad essere eseguito in coerenza con i termini previsti dall'art.5 della Del. ARERA 42/08, mentre la fornitura di EE verrà comunque garantita da parte dell'esercente la maggior tutela ovvero dell'esercente di salvaguardia. Ai verificarsi delle medesime condizioni per la fornitura di GAS troverà applicazione l'art 27 bis della Del. ARERA 138/04.

12.10 Nel caso di cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, il venditore sarà tenuto a trasmettere all'impresa di distribuzione: i) copia delle fatture non pagate; ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale; iii) copia della risoluzione del contratto con il cliente finale; iv) copia del contratto di fornitura o dell'ultima fattura pagata; v) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale.

#### ART. 13 - FORZA MAGGIORE E IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

13.1 Le Parti non sono considerate inadempienti nel caso in cui il mancato rispetto degli impegni previsti nel presente contratto sia dovuto a cause di forza maggiore. 13.2 Sono considerate, tra le altre, cause di forza maggiore per le quali nessuna delle PARTI sarà responsabile verso l'altra per danni o perdite, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, guerre, eventi naturali, provvedimenti del governo, leggi, regolamenti di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano a PE, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale o di categoria, con esclusione degli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore, o ogni altra causa eccezionale al di fuori dal ragionevole controllo delle Parti. In tal senso sono da intendersi anche eventuali interruzioni o sospensioni della fornitura da parte di PE o dei prelievi da parte del Cliente dovute a inadempienze riconosciute da parte di Terna, del Distributori o Trasportatori del GAS, ovvero di altro organismo competente in merito, per le quali non si darà luogo né all'addebito di corrispettivi, né a risoluzione del presente Contratto.

13.3 La Parte la cui prestazione viene impedita, parzialmente o totalmente da una situazione di forza maggiore deve comunicarlo tempestivamente all'altra Parte ed effettuare tutte le azioni ragionevolmente necessarie, secondo gli standard di good industry practice, per ritornare nella condizione di poter adempiere ai propri impegni.

13.4 La Parte i cui obblighi fossero stati sospesi come sopra detto, riprenderà l'adempimento di tali obblighi non appena sarà ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore dandone comunicazione all'altra Parte.

13.5 Qualora, dopo la sottoscrizione del presente contratto, intervengano provvedimenti di pubbliche Autorità che rendano per PE, in tutto o in parte, impossibile l'adempimento degli obblighi posti a suo carico, PE ne darà tempestiva comunicazione al Cliente a mezzo raccomandata. In caso di impossibilità sopravvenuta, le Parti avvieranno immediatamente la rinegoziazione del contratto secondo principi di lealtà e buona fede contrattuale, ferma restando la facoltà per PE di recedere dal contratto qualora non fosse in grado di soddisfare le richieste del Cliente, con esclusione di reciproche pretese o richiesta di indennizzi o risarcimenti.

13.6 Qualora sopraggiungano cause di forza maggiore che rendano, in tutto o in parte, impossibile per PE la fornitura di EE/GAS oggetto del Contratto, PE ne darà comunicazione al Cliente. Ove l'impossibilità sopravvenuta attenga all'intera fornitura, il Contratto si intenderà risolto a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di cui al precedente paragrafo. Ove l'impossibilità sopravvenuta sia solo parziale o temporanea PE potrà recedere dal Contratto, con un preavviso di 15 (giorni) giorni comunicato mediante raccomandata. Qualora PE non intenda avvalersi di tale facoltà di recesso, il Contratto continuerà ad avere esecuzione salva l'applicazione dell'art. 1464 Codice civile.

13.7 Ove sopraggiungano cause di forza maggiore che rendano, in tutto o in parte, impossibile per il Cliente il prelievo dell'EE oggetto del Contratto, il Cliente ne darà immediata comunicazione a PE. Ove l'impossibilità sopravvenuta attenga all'intera fornitura, il Contratto si intenderà risolto a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di cui al precedente paragrafo. Ove l'impossibilità sopravvenuta sia solo parziale o temporanea, si applicherà l'articolo 1464 Codice civile.

#### ART. 14 - DIRITTO DI RECESSO E CLAUSOLA PENALE

14.1 Ai sensi della del. ARERA 783/2017/R/com, il Cliente, domestico o alimentato in bassa tensione, per l'EE, ovvero con consumi annui inferiori a 200.000 Smc per il GAS, ha facoltà di recedere unilateralmente per cambiare fornitore, in qualunque momento e senza oneri. A tal fine PE dovrà ricevere la relativa comunicazione, tramite idonea comunicazione del portale SII, entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data prevista per switching.

14.2 Il diritto di recesso, come sopra specificato e regolamentato, limitatamente alle utenze in bassa tensione, per l'EE, e/o con consumi annui inferiori a 200.000 Smc per il GAS, potrà essere esercitato anche per solo una delle forniture e per singolo POD/PdR. In tal caso, il Cliente avrà l'onere di indicare espressamente per quale delle forniture ed utenze il diritto viene esercitato. La fornitura non oggetto di recesso continuerà nel rispetto delle disposizioni contrattuali all'epoca vigenti.

14.3 Ai sensi della del. ARERA n.783/2017/R/com è riconosciuta, altresì, a PE la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto mediante raccomandata a/r o pec, da inviare al Cliente con un preavviso di sei mesi, decorrente dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione medesima.

14.4 Nel caso in cui il Cliente abbia, nel medesimo contratto, anche uno solo dei punti di prelievo connessi in media o alta tensione, ovvero con consumi annui di GAS, riferiti alla somma dei singoli PdR, superiori a 200.000 Smc, le parti rinunciano alla facoltà di recedere dal Contratto, con effetto anche per i punti alimentati in BT.

14.5 Nel caso in cui il Cliente intenda cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati senza il fine di cambiare esercente, potrà recedere in qualunque momento e senza oneri, inviando comunicazione scritta di richiesta di sigillatura del punto a PE, a mezzo raccomandata a/r o pec. In tal caso PE procederà alla cessazione del POD/PdR entro e oltre gg. 30 dalla data indicata nella richiesta di cessazione.

14.6 In caso di mancato rispetto in tutto o in parte dei termini di preavviso, ovvero in tutti i casi in cui il contratto dovesse cessare in tempi non coerenti con quelli indicati, al Cliente sarà applicata, una penale da calcolarsi per ogni mese di preavviso non dato, ovvero nel caso di mancata comunicazione del recesso per tutti i mesi mancanti alla fine della fornitura, in base alla tipologia e della potenza disponibile del Cliente: per l'utenza domestica €40,00, altri usi BT €25,00, altri usi MT €15,00 per ogni KW di potenza disponibile, mentre per il GAS fino a Classe G6 €150,00, da G10 a G40 €500,00 e oltre classe G40 €1.500,00.

14.7 Nel caso in cui un POD/PdR di pertinenza del Cliente sia attivato tramite il servizio di connessione successivamente alla scadenza del Contratto e venga inserito dal Distributore nel contratto di trasporto e dispacciamento di PE o dei suoi fornitori ovvero nel caso di switch out non andato a buon fine, è riconosciuta a quest'ultima la facoltà di applicare al Cliente, relativamente al citato POD/PdR, per la EE un prezzo indifferenziato per fascia pari PUN maggiorato di 0,010 €/kWh per le utenze altri usi e di 0,015 €/kWh per le utenze domestiche e per il GAS del Pfor maggiorato di 0,7 €/Smc, ad esclusione di tutte le altre componenti previste, che saranno invece applicate secondo quanto previsto dal presente Contratto.

#### ART. 15 - RECEPIMENTO, INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEL CONTRATTO

15.1 Si intendono automaticamente inserite nel presente contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili, eventuali condizioni imposte dalla legge ovvero da provvedimenti delle autorità competenti. Fatto salvo quanto sopra, PE si riserva il diritto di modificare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali.

15.2 Ai fini del presente contratto, si intende per "giustificato motivo" il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come i mutamenti dei presupposti economici utilizzati da PE per la formulazione delle condizioni economiche o contrattuali.

15.3 In tal caso, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi impongano o comportino una data di applicazione anticipata, PE ne dà comunicazione in forma scritta al Cliente con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte di PE.

15.4 La comunicazione con le modalità di cui sopra non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico; in questo caso il Cliente è informato della variazione nella prima fattura in cui le variazioni sono applicate.

15.5 In caso di dissenso, il Cliente, secondo le modalità stabilite nella proposta di variazione delle condizioni contrattuali, potrà recedere senza oneri dal presente contratto, tramite apposita comunicazione a mezzo Raccomandata A/R, che dovrà pervenire a PE entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari dalla data della comunicazione della variazione contrattuale. In tal caso il recesso senza oneri avrà effetto dalla prima data utile, secondo le tempistiche previste dalla normativa di settore.

15.6 In difetto del recesso da parte del Cliente, entro il suddetto termine, le nuove condizioni di fornitura s'intenderanno da quest'ultimo espressamente accettate e costituiranno integrazione del presente contratto.

#### ART. 16 - APPARECCHIATURE, VERIFICHE E VARIAZIONI

16.1 Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia

quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del distributore competente gli impianti e apparecchi diversi da quelli del Cliente e finalizzati alla fornitura.

16.2 Gli impianti e gli apparecchi del Cliente debbono risultare conformi alle norme di legge e di sicurezza vigenti. PE può effettuare o far effettuare verifiche, anche su indicazione del Distributore e, se risultano irregolarità, può sospendere o far sospendere la fornitura per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti. Nessun abbuono al consumo è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi a valle del Contatore, né PE potrà essere chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti interni. Il Cliente è tenuto a comunicare preventivamente a PE qualunque variazione intenda apportare agli apparecchi di utilizzazione o all'impianto interno. In tal caso, PE, comunicherà al Cliente se la suddetta variazione tecnica possa comportare una modifica delle condizioni contrattuali di fornitura. In questo secondo caso, ove necessario, le Parti stipuleranno un nuovo Contratto o modificheranno il presente.

16.3 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione situati presso di lui, tranne il caso che altri li danneggino.

16.4 Il Misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente se non per disposizione del distributore competente (nel caso di recepimento di nuove norme di sicurezza ovvero quando, per modifiche ambientali o strutturali, venga a trovarsi in luoghi che siano ritenuti o possano ritenersi pericolosi o inadatti) ed esclusivamente per mezzo dei loro incaricati. Nel caso di rimozione o sostituzione del Misuratore sarà redatto un verbale in cui verrà motivata la causa e le eventuali irregolarità riscontrate. Tenuto conto che il Distributore ha il diritto di effettuare verifiche agli impianti e agli apparecchi della rete di distribuzione (accedendo agli stessi ove ubicati, previo preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o connesse a possibili prelievi fraudolenti), PE, in base a quanto indicato dal Distributore, potrà procedere alla conseguente ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio.

16.5 Nel caso in cui il Cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti ed apparecchi della rete di distribuzione, le spese sono a carico del Cliente se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti ed apparecchi della rete di distribuzione. Il Cliente è tenuto a corrispondere a PE un importo pari al costo addebitato dal Distributore per l'intervento.

16.6 Il Cliente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del Misuratore in contraddittorio, effettuando una richiesta scritta a PE, che provvederà a richiedere al Distributore le opportune verifiche ed ogni necessaria riparazione e/o sostituzione. Sin dal momento della segnalazione, PE potrà operare la fatturazione sulla base dei consumi presunti. Nel caso in cui il malfunzionamento del Misuratore risulti accertato, la fatturazione sulla base dei consumi presunti potrà venire estesa anche al periodo anteriore alla segnalazione, a decorrere dalla data di verosimile inizio dell'irregolare o mancato funzionamento, così come determinata anche sulla base di elementi presuntivi, salva in ogni caso la prova contraria. Ogni conseguente conguaglio avverrà con la prima fatturazione utile. La ricostruzione dei consumi è comunque di esclusiva competenza del Distributore. Resta salva la facoltà sia del Cliente che della Società di fornire prova di un consumo diverso da quello di cui ai consumi presunti. Qualora il Cliente richieda interventi del Distributore per i casi in oggetto, sarà previamente informato circa le modalità ed i costi degli stessi. Là dove, a seguito di verifica, il Gruppo di misura risultasse regolarmente funzionante, al Cliente sarà addebitato un importo pari al costo sostenuto per l'intervento, come previsto dal RQDG per la fornitura di GAS e dal TIME per la fornitura di EE.

16.7 Il Cliente ha diritto di presenziare alla prova di verifica. Ove il Cliente non si avvalga di tale diritto, l'esito della verifica verrà comunicato per iscritto da PE al Cliente.

#### ART. 17 - RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

17.1 Ai sensi dell'Art. 2 del D. Lgs. 79/99, in quanto persona giuridica che acquista e vende i predetti beni senza esercitare attività di produzione, di trasmissione e di distribuzione che sono svolte da altri soggetti, PE non risponde di eventuali danni arrecati da EE/GAS, non è responsabile dell'eventuale inadeguatezza degli impianti del Cliente rispetto alle vigenti leggi e normative, anche antinfortunistiche ed a specifiche norme tecniche. Il Cliente dichiara e riconosce che PE non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile nemmeno parzialmente e/o indirettamente di danni causati da problemi tecnici concernenti la consegna dell'EE/GAS quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo buchi o variazioni di tensione o pressione, interruzione di continuità o sospensioni della fornitura, interruzioni e microinterruzioni o, comunque, ogni eventuale problema derivante dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alla rete di distribuzione EE/GAS. Tali interruzioni o sospensioni riguardano esclusivamente l'attività di distribuzione dell'energia svolta dal distributore locale competente non daranno luogo a riduzione dei corrispettivi, né al risarcimento danni o indennizzi in favore del Cliente, né alla risoluzione del presente Contratto

17.2 Eventuali sospensioni totali o parziali della somministrazione per motivi di carattere tecnico oppure provvedimenti di Pubbliche Autorità, ivi inclusi gli interventi per ispezione, potenziamento o manutenzione della rete o per fatto di terzi non daranno luogo a responsabilità di PE né ad indennizzo o risarcimento di danno alcuno ivi comprese sospensioni parziali o totali della fornitura dovute a causa di forza maggiore.

17.3 In tutti i casi la mancata erogazione o le interruzioni e/o microinterruzioni, non potranno costituire motivo di anticipata risoluzione del contratto, salvi i casi in cui il fatto sia imputabile a PE.

17.4 Pertanto, PE non risponde di eventuali danni arrecati dalla fornitura a valle del misuratore anche se originati a monte dello stesso, nonché dell'eventuale inadeguatezza degli impianti del Cliente rispetto alle vigenti leggi antinfortunistiche ed a specifiche norme tecniche.

#### ART. 18 - CESSIONE DEI DIRITTI

18.1 PE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1407 c.c., potrà cedere il presente contratto a soggetti terzi, che siano in grado di svolgere il medesimo servizio o a società controllate, controllanti o comunque collegate, tutti i diritti relativi al presente contratto.

18.2 È fatto divieto al Cliente di cedere il presente contratto, in qualsivoglia modo e per mezzo di qualsiasi strumento, salvo previa accettazione scritta di PE. Tale limitazione troverà applicazione anche nell'ambito di operazioni di cessione, usufrutto, affitto di azienda o di ramo di azienda che dovessero essere realizzate dal Cliente, sotto qualsivoglia forma.

18.3 Resta fin d'ora inteso che in ogni caso, a seguito dell'illegittima cessione del presente Contratto da parte del Cliente quest'ultimo non sarà liberato dalle obbligazioni da questo assunte nei confronti di PE ai sensi del presente Contratto.

#### ART. 19 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

19.1 Ai sensi dell'art. 1456 c.c., oltre che nei casi espressamente altrove indicati nel presente Contratto è facoltà di PE risolvere, su semplice dichiarazione scritta, il presente Contratto nei seguenti casi: a. In caso di morosità del Cliente, ancorché sanata con riattivazione della fornitura; b. Mancata costituzione della fideiussione bancaria da parte del Cliente e/o

mancata ricostituzione della garanzia in caso di escussione anche parziale della medesima;  
 c. Mancato pagamento di fatture relative ad un altro Contratto, in vigore, o che sia stato in vigore, tra il Cliente e PE ovvero tra il Cliente e una qualunque altra società collegata a PE;  
 d. Modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute a PE; e. Anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più POD/PdR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti delle condizioni economiche di fornitura o in altre parti del presente Contratto; f. Mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti; g. Impiego di EE/GAS in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; h. Violazione, se il Cliente è proprietario dell'impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto; i. Trasmissione e/o comunicazione di letture e/o consumi mendaci o comunque non veritieri; j. Il Cliente non ponga rimedio all'inadempimento di uno dei principali impegni previsti dal presente contratto e non già disciplinati, entro 60 giorni dalla notifica all'altra Parte; k. Revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento Sepa Direct Debit (ove previsto);

19.2 Le Parti convengono che il contratto di fornitura è sottoposto ai sensi dell'articolo 1353 c.c. alle condizioni risolutive sottoelencate poste nell'interesse esclusivo della parte somministrante. Pertanto, all'avverarsi di anche una sola delle condizioni risolutive di seguito elencate, fermo il disposto dell'articolo 1360 c.c., comma II e ferma la facoltà di PE di non avvalersi della condizione, il contratto, sarà risolto: a) Inizio di un'azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; b) Iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti. c) Sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; d) Iscrizione nel registro delle Imprese della delibera di conferimento dei poteri all'organo amministrativo o suo delegato al fine di dar corso a qualsivoglia procedura concorsuale ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il deposito presso il Tribunale territorialmente competente della domanda di concordato preventivo, con o senza continuità, con ai sensi della Legge fallimentare e delle vigenti normative; e) Qualora i dati forniti dal Cliente a PE fossero mendaci o comunque non risultassero veritieri; f) Cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di PE; g) Impiego di EE/GAS in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; h) Nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura del GAS non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti o lo divengano nel corso della fornitura; i) Impedimento all'accesso dei misuratori, manomissione o alterazione dei gruppi di misura, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni, prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di EE/GAS; j) Notificazione o comunicazione a PE in qualsivoglia forma di obbligazioni insolite a carico del Cliente relative alla somministrazione di EE/GAS con altri fornitori; k) Impossibilità di procedere alla somministrazione di EE/GAS a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a PE, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di PE nei confronti del Cliente; l) Inefficacia, anche parziale, ovvero risoluzione di anche solo uno dei Contratti di Trasporto e/o Dispacciamento e/o Distribuzione di EE e/o dei Contratti di Trasporto e/o Distribuzione di GAS per cause non imputabili a PE; m) Interruzione o sospensione dell'attività produttiva;

#### ART. 20 - LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO

20.1 La legge applicabile al presente contratto è quella italiana. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, l'esecuzione, la validità e la risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli. Qualora si tratti di Cliente "consumatore" così come definito dal CdC, cioè sia titolare di un'utenza domestica, sarà invece competente il Giudice del luogo in cui risiede il Cliente.

#### ART. 21 - DICHIARAZIONE DELLE PARTI

21.1 Le parti dichiarano che quanto previsto nel presente contratto corrisponde a ciò che è stato pattuito nelle eventuali trattative preliminarmente intercorse, essendo privo di validità ogni altro accordo non recepito dal presente contratto. Pertanto, in ragione di quanto sopra, tutta la eventuale corrispondenza intercorsa tra PE ed il Cliente, ovvero tra eventuali agenti e/o procuratori di PE e il Cliente si intende superata.

#### ART. 22 - SPESE DI REGISTRAZIONE

22.1 Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso di necessità e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 40 del DPR del 26 aprile 1986, n. 131.

#### ART. 23 - COMUNICAZIONI, RICHIESTA INFORMAZIONI E RECLAMI

23.1 Le comunicazioni tra le PARTI, inerenti il presente Contratto, devono essere formulate per iscritto e recapitate: i) al CLIENTE come indicato nelle Richieste di fornitura, ii) a PE all'indirizzo: Polisenergia Salerno - Zona Industriale (84131) Via Wenner, 57 o tramite mail: info@polisenergia.it o PEC: polisenergia@pec.it.

23.2 Per i reclami relativi al servizio vendita di energia elettrica e/o fornitura gas naturale, il Cliente può presentare, ai sensi di quanto previsto dalla Del. ARERA n. 164/08, reclamo o richiesta di informazioni a mezzo posta indirizzando la comunicazione scritta ai recapiti indicati al punto 23.1. Il reclamo scritto può essere presentato tramite l'apposito modulo messo a disposizione dal Fornitore sul proprio Sito Internet. È fatta salva la possibilità per il Cliente di inviare al Fornitore il reclamo senza utilizzare il modulo, purché la comunicazione - da inviare con le medesime modalità di cui al comma che precede - contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l'identificazione del Cliente che sporge reclamo e l'invio al medesimo di motivata risposta scritta: a) nome e cognome; b) l'indirizzo di fornitura; c) l'indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o telematico; d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi).

23.3 Per i reclami relativi al servizio distribuzione e misura della fornitura di elettricità, il Cliente può inoltrare direttamente la segnalazione al Distributore, ovvero per il tramite di PE. Il Distributore è tenuto ad inviare entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta, risposta motivata direttamente al Cliente nel primo caso, ovvero, nel secondo caso, a PE che provvede a trasmetterla successivamente al CLIENTE.

#### ART. 24 - CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI

24.1 PE è Titolare del trattamento, ai sensi del GDPR ("Dati Personali del Cliente"), è la società Polisenergia S.r.l., con sede legale in Salerno (84131), Via Wenner n. 57, Zona Industriale, Tel. 06-92915690 Mail: info@gdpr33.it.

24.2 PE tratterà i dati personali in conformità a quanto riportato nell'informativa rilasciata in calce alle presenti Condizioni Generali.

## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) E DEL D.LGS. N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI)

#### TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è la società PolisEnergia Srl, con sede legale in Salerno (84131), Via Wenner n. 57, Zona Industriale, e sede commerciale in Milano (20122) Via Alberigo Albricci, 8 Tel. 06 929 156 90 Mail: info@gdpr33.it

#### FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

A) I dati personali saranno trattati per finalità contrattuali in adempimento agli impegni previsti nel di contratto di vendita-somministrazione di energia elettrica e/o gas sottoscritta dal Cliente.

In tali ipotesi, il trattamento è eseguito senza preventivo consenso dell'interessato e la base giuridica è costituita dalla necessità di dare esecuzione a misure contrattuali adottate su richiesta dell'interessato. A titolo di esempio, rientrano in tali finalità le gestioni:

- delle obbligazioni contrattuali successive alla stipula del contratto;
- del controllo dei rischi di credito e frodi connessi ai servizi prestati, mediante consultazione dei dati personali contenuti in archivi o registri pubblici relativi ad eventuali protesti, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli a carico del Cliente;
- dell'invio al Cliente di messaggi e comunicazioni tramite e-mail, PEC, SMS, posta ordinaria e/o raccomandata di comunicazioni connesse e/o strumentale all'esecuzione del contratto, incluso il recupero dell'eventuale credito nei confronti del Cliente;
- dell'eventuale richiesta di portabilità dell'utenza verso altro operatore, ove espressamente richiesto;
- dell'eventuale verifica e/o assistenza tecnica necessaria per l'esecuzione del contratto di vendita-somministrazione;
- di eventuali reclami, contenziosi o altre procedure destinate a far valere e/o difendere diritti della PolisEnergia srl nelle sedi disciplinari, arbitrali, giudiziarie, di qualsiasi ordine e grado.

B) I dati personali saranno altresì trattati per l'adempimento da parte del Titolare del trattamento di obblighi di legge, regolamento o normativa nazionale o comunitaria, che risultino applicabili al rapporto, ovvero di disposizioni impartite da qualsiasi Autorità ovvero Organo di Controllo previsti dalla legge, inclusi gli obblighi preordinati all'accertamento e alla repressione dei reati.

In tali ipotesi, il trattamento è eseguito senza preventivo consenso dell'interessato e la base giuridica è costituita dalla necessità di adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché dalla necessità di EnergyPolis srl di perseguire un proprio legittimo interesse consistente nel verificare e perseguire eventuali frodi ai propri danni. A titolo di esempio, rientrano in tali finalità i trattamenti derivanti da:

- obblighi disposti da Autorità di controllo (es. AGCOM e Garante privacy), Ministero dello Sviluppo Economico o altri organismi pubblici (es. Scipaf), ovvero ogni altro soggetto pubblico legittimato a richiedere i dati per la prevenzione e la repressione del furto di identità nel settore della vendita di energia elettrica;
- provvedimenti di pubblica autorità adottati per ragioni di ordine pubblico, sicurezza, sanità, igiene ovvero in caso di calamità e situazioni straordinarie di emergenza;
- addebito del Canone Rai (all'art. 1, commi 154 e 156, Legge n. 208/2015) e ulteriori adempimenti fiscali, civilistici e/o contabili previsti dalla legge.

C) I dati personali saranno trattati, solo previo esplicito, libero, specifico ed informato consenso dell'interessato (facoltativo), per finalità di marketing, con possibilità per il Cliente di:

- ricevere (a mezzo posta, telefono, mail o altro) informazioni su iniziative e offerte commerciali della PolisEnergia srl, mediante vendita diretta o tramite l'inoltro di questionari, sondaggi, ricerche di mercato sui prodotti e servizi offerti dal Titolare e/o sul grado di soddisfazione del servizio reso da quest'ultimo;
- essere registrato a eventuali programmi fedeltà e/o partecipare alle iniziative e concorsi a premi organizzati dal Titolare;
- ricevere informazioni su iniziative e offerte commerciali di partner commerciali ai quali PolisEnergia srl è autorizzata a trasmettere i dati del Cliente, previa acquisizione del suo consenso.

D) I dati personali saranno trattati, solo previo esplicito, libero, specifico ed informato consenso dell'interessato (facoltativo), per finalità di profilazione individuale o aggregata, in base alle quali il Titolare conduce analisi economiche e statistiche allo scopo di:

- identificare abitudini e propensioni al consumo in base alle offerte attive per area geografica, per tipologia di utente, ovvero in base ad altro parametro di valutazione;
- migliorare i propri prodotti e servizi, monitorando l'andamento della propria attività, anche mediante rilievi indiretti sul grado di soddisfazione del Cliente.

PolisEnergia srl informa che la formula di consenso specifica per l'utilizzo dei dati personali per finalità di marketing è unitaria e complessiva, facendo riferimento a tutti i possibili mezzi del trattamento, ferma restando la possibilità per il Cliente di esprimere una diversa volontà quanto all'impiego di taluni mezzi e non di altri per la ricezione delle comunicazioni marketing.

Il trattamento dei dati personali per la finalità di profilazione non viene effettuato con processi automatizzati.

#### CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

Sono oggetto di trattamento da parte del Titolare i seguenti dati del Cliente:

- **DATI PERSONALI:** nome, cognome, data e luogo di nascita, nazionalità, codice fiscale e/o partita iva, firma, copia del documento d'identità o di riconoscimento in corso di validità (art. 45, D.P.R. n. 445/2000), indirizzo domicilio e/o residenza e/o fornitura, dati di contatto (numero di telefono fisso e/o mobile, indirizzo mail, ecc.), modalità di pagamento e/o coordinate bancarie, altri dati personali funzionali al soddisfacimento dei rapporti intercorrenti tra le parti;
- **DATI DI CONSUMO:** relativi ai livelli di consumo registrati, raccolti ed elaborati per il tramite dei contatori (es. codice Cliente, POD o PDR, potenza impegnata espressa in kW o calibro del misuratore di gas naturale, consumo totale annuo espresso in kWh o in metri cubi)

#### DESTINATARI DEI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

I dati personali del Cliente non saranno diffusi (intendendo per «diffusione» il darne conoscenza in qualunque modo a una pluralità di soggetti indeterminati) e non saranno trasferiti a destinatari di paesi terzi ovvero ad organizzazioni internazionali.

I dati personali del Cliente saranno trattati da soggetti interni (es. lavoratori dipendenti, collaboratori, dirigenti e amministratori, organi di controllo), appositamente autorizzati al trattamento, che hanno ricevuto espresse istruzioni da PolisEnergia srl in tema di sicurezza e corretto utilizzo dei dati oggetto di trattamento, nonché da soggetti terzi (persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati) che operano in qualità di Titolari autonomi del trattamento ovvero come Responsabili designati da PolisEnergia srl.

In particolare, i descritti soggetti terzi possono rientrare nelle seguenti categorie:

A) soggetti che svolgono per conto e su incarico di PolisEnergia srl:

- compiti di natura tecnica e organizzativa collegati all'esecuzione del contratto, inclusi il trasporto e la distribuzione
- assistenza alla clientela (es. call center) e attività di archiviazione e data entry
- servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati necessari per la fruizione dei servizi per la clientela, inclusa l'attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni e dei plichi destinati al Cliente (uffici postali, spedizionieri, corrieri e simili) per l'invio di documentazione collegata alla fase precontrattuale del rapporto con il Cliente
- servizi di controllo, revisione e certificazione delle attività attuate dal Titolare nell'interesse dei propri Clienti
- attività nell'ambito della prevenzione delle frodi
- servizi di consulenza legale, commerciale, fiscale, tributaria e del lavoro, recupero credito

B) agenti, rappresentanti, incaricati alla vendita e dealers;

C) istituti bancari e di credito;

D) altri operatori di fornitura di energia elettrica e gas, nei casi di portabilità dell'utenza;

E) Autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo (es. AGCOM, AGCM e Garante privacy), Ministero dello Sviluppo Economico o altri organismi pubblici (Scipaef) ed ogni altro soggetto pubblico legittimato a richiedere i dati, incluse le autorità competenti per controllo delle frodi e di tutela del credito, ex art. 30-bis e ss. del D.Lgs. n. 141/2010;

F) Autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza nei casi espressamente previsti dalla legge;

Per i trattamenti posti in essere per le finalità di marketing, con il consenso del Cliente - che potrà essere revocato in qualsiasi momento - i dati potranno essere comunicati:

A) ai dipendenti di EnergyPolis srl, autorizzati al trattamento e adeguatamente istruiti in materia di protezione dei dati personali;

B) agenti, rappresentanti, incaricati alla vendita e dealers, partener commerciali;

C) soggetti ai quali è affidata l'attività di pubblicità, promozione e marketing diretto alla clientela.

Per i trattamenti posti in essere per le finalità di profilazione, con il consenso del Cliente - che potrà essere revocato in qualsiasi momento - i dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti interni (dipendenti, collaboratori, ecc.) al Titolare.

L'elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati e dei Titolari autonomi è disponibile presso la sede di EnergyPolis srl ed è consultabile, previa richiesta scritta del Cliente al Titolare del trattamento, inviata agli indirizzi indicati nella presente informativa.

#### CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono raccolti sia in modalità cartacea (es. compilazione di moduli, coupon e similari cartacei, e successivo utilizzo in via elettronica) che con modalità automatizzata/informatica, con logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e delle comunicazioni, tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal GDPR.

Per i trattamenti per finalità contrattuali e/o per l'adempimento da parte del Titolare di obblighi di legge, i dati personali del Cliente saranno conservati per un periodo pari alla durata del contratto (inclusi eventuali rinnovi) e per i 10 anni successivi, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia necessaria per eventuali contenziosi, ovvero sia richiesta delle autorità competenti, o ancora sia prevista dalla normativa applicabile.

I dati relativi al consumo saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni per finalità di fatturazione e/o interconnessione, salvo ulteriore conservazione necessaria per esercitare un diritto o difesa in sede giudiziaria.

Per i trattamenti per finalità di marketing e profilazione, i dati personali del Cliente saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità fino a che non siano perseguite le predette finalità, o comunque, fino a che non intervenga, la revoca del consenso da parte del Cliente, se precedente.

Indipendentemente dalla finalità del trattamento, decorsi i termini di cui sopra i dati personali del Cliente saranno cancellati o resi anonimi.

#### DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualunque momento, l'interessato può inviare una richiesta scritta al Titolare del trattamento chiedendo conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Con le medesime modalità, l'interessato può esercitare il diritto di:

- accedere ai propri dati personali, per conoscere: a) le finalità del trattamento, b) le categorie di dati, c) i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono stati o saranno trasmessi, d) il periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati per determinarlo, e) l'origine dei dati non raccolti presso l'interessato, f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, nonché la logica utilizzata, l'importanza e le conseguenze di tale trattamento per l'interessato, g) gli estremi identificativi dei titolari, dei responsabili e dei loro eventuali rappresentanti;
- aggiornare, integrare e/o rettificare, anche parzialmente, i propri dati personali, nonché cancellare, trasformare in forma anonima o chiedere il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, ovvero limitare il trattamento dei propri dati personali per un motivo legittimo;
- Il Titolare comunica a ciascun destinatario cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento, eccetto il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Il Titolare comunica all'interessato che ne faccia richiesta l'elenco di tali destinatari;
- richiedere la portabilità dei dati, ricevendoli in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, al fine di trasmetterli ad altro Titolare;
- opporsi, in tutto o in parte, per un motivo legittimo al trattamento dei propri dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per i trattamenti basati sul consenso del Cliente, quest'ultimo ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca (art. 14, par. 2, lett. d, GDPR).

Il Cliente ha altresì il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora, ovvero nel luogo ove si è verificata la presunta violazione del GDPR.

## CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO VOUCHER

CGV 09042019V1

### 1. RICHIESTA DI ATTIVAZIONE

La richiesta di attivazione dei "voucher" comporta l'espressa accettazione di tutte le condizioni, di seguito riportate in dettaglio, da parte del beneficiario.

### 2. RIFERIBILITÀ ALL'IMPIANTO

I Voucher sono imprescindibilmente legati ai punti di fornitura elettrica o di gas (POD/PDR), collegati all'impianto acquistato, indicati in fase contrattuale.

### 3. CONDIZIONI DI UTILIZZO

Il Voucher è utilizzabile solo a condizione che sullo stesso punto di prelievo (POD o PDR) sia attivo un valido contratto di fornitura di PolisEnergia. Il Cliente, quindi, per poter utilizzare il voucher dovrà necessariamente essere in fornitura con PolisEnergia ovvero essere disponibile a cambiare fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale, sottoscrivendo un nuovo contratto di fornitura con EnergyPolis.

Il voucher, inoltre, è subordinato ed è attivabile al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

- al pagamento dell'intero importo dovuto da parte del cliente all'azienda Energia Italia S.p.A.;
- al completamento dell'installazione dell'impianto;
- al perfezionamento dell'allaccio dello stesso alla rete elettrica (a cura del distributore locale) in caso di impianto fotovoltaico;
- al collaudo tecnico-funzionale in caso di altra tipologia di prodotti installati diversi dal fotovoltaico.

A seconda del voucher attivato sono previsti limiti massimi di consumo, non cumulabili di anno in anno, non monetizzabili e/o indennizzabili e/o compensabili in qualunque forma e/o natura, secondo la tabella consegnata al cliente e comunque qui riportata.

### 4. COPERTURA FINANZIARIA

Il cliente si dichiara edotto della circostanza che in mancanza di copertura del suo controvalevole da parte di Energia Italia, il voucher è privo di efficacia. PolisEnergia potrà, in questi casi, pur ricorrendo tutte le predette condizioni, negare l'attivazione al Cliente, senza che con ciò sia ritenuta responsabile di inadempimento o a qualunque altro titolo.

### 5. VALIDITÀ

I voucher, secondo la tipologia, hanno validità di 12 mesi, a decorrere dalla data di attivazione; su di essi è riportato un codice univoco alfanumerico che verrà abbinato al contratto di vendita dell'impianto di efficientamento energetico di Energia Italia ed al contratto di fornitura di PolisEnergia mediante un adesivo recante il numero seriale ed un codice a barre identificativo.

### 6. TIPOLOGIE

I voucher sono di tre differenti tipologie:

Voucher AZZERA BOLLETTA utilizzabile a copertura di tutti i costi della fornitura (materia prima, spese di trasporto, oneri di sistema, oltre che accise ed iva) con l'esclusione del solo canone RAI e di eventuali altre imposte addebitate in bolletta con le medesime modalità di veicolo di pagamento.

Voucher ENERGIA LUCE utilizzabile a copertura della sola materia prima (valorizzata in bolletta alla voce 'Energia Attiva') con l'espressa esclusione delle perdite di rete.

Voucher ENERGIA GAS utilizzabile a copertura della sola materia prima gas naturale.

### 7. AREA RISERVATA

Il cliente potrà verificare la tipologia, il valore, l'attivazione nonché il periodo di validità del suo voucher accedendo nell'area riservata del sito [www.polisenergia.it](http://www.polisenergia.it) con le credenziali fornite da EnergyPolis con la lettera di benvenuto. Il valore residuo del voucher sarà indicato al Cliente mediante un contatore a scalare sulle fatture.

### 8. CONDIZIONI PER MANTENIMENTO DEI BENEFICI

Le condizioni per l'erogazione e il mantenimento dei benefici dei voucher sono subordinate al corretto utilizzo degli impianti, secondo la loro tipologia e secondo i manuali di manutenzione forniti. Decadono immediatamente tutti i benefici economici del bonus, nel caso in cui il cliente, nell'arco di validità dei voucher:

- modifichi o metta in disfunzione l'impianto;
- alieni l'impianto;
- venda l'immobile su cui è installato l'impianto;
- non sottoponga l'impianto ad un adeguato programma di manutenzione ordinaria previsto per tipologia di impianto (obbligatorio per legge);
- cambi Impresa di vendita;

9. RECESSO - Nel caso in cui il Cliente eserciti il recesso dal contratto di fornitura il voucher, di qualunque tipologia, perderà immediatamente validità e l'importo residuo non potrà essere in nessun caso rimborsato, ad eccezione dei contratti non richiesti ed a condizione che il cliente sottoscriva il relativo modulo (presente nell'area clienti) e lo invii a PolisEnergia entro tre giorni dalla comunicazione di disattivazione del Voucher.

### 10. RAPPORTI TRA LE PARTI

Il Cliente si dichiara edotto del fatto che Energia Italia e PolisEnergia, sono imprenditori indipendenti ed autonomi, ciascuno con propria e distinta responsabilità imprenditoriale, finanziaria e legale.

### 11. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

In nessun caso, PolisEnergia potrà essere ritenuta responsabile per eventuali difetti e/o malfunzionamenti dei prodotti venduti e/o installati da Energia Italia. Allo stesso modo Energia Italia S.p.A. non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali errori di fatturazione da parte di PolisEnergia.

### 12. OBBLIGHI DEL CLIENTE

Il Cliente in nessun caso potrà ritardare il pagamento a PolisEnergia delle fatture per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale.

**ENERGYPOLIS S.R.L.**  
P.IVA e C.F. 05050950657  
**SEDE COMMERCIALE MILANO**  
Via Albergo Albricci, 8  
20122 Milano (MI)

**SEDE LEGALE SALERNO**  
Zona Industriale Via R. Wenner, 57  
84131 Salerno (SA)

**CONTATTI**  
Tel. 02 40705685  
Fax 02 47951415  
[info@polisenergia.it](mailto:info@polisenergia.it)

[www.polisenergia.it](http://www.polisenergia.it)

polisenergia    